

Segue adunanza del 14 giugno 1933 - XI

e - Saggio di interesse relativo alle operazioni di sconto di annualità statali.

Il Direttore Generale ricorda che nell'adunanza del 26 aprile u. s. l'On. Consiglio di Amministrazione ha autorizzato lo sconto, al tasso d'interesse del 6.50%, delle annualità statali liquidate con decreti posteriori al 1° novembre 1932 - XI - data di entrata in vigore del R. D. L. 22 ottobre 1932 - XI N° 1378, anche se cedute all'Istituto, con contratti anteriori a tale data, ad un saggio d'interesse maggiore del 6.50%.

Il Consiglio ha poi ritenuto che la perdita derivante all'Istituto per la riduzione, in base al tasso del 6.50%, di annualità liquidate con decreti anteriori al 1° novembre 1932, e cedute all'Istituto e scontate anche anteriormente a tale data, debba fare carico alle Ditte cedenti.

Sebbene nulla di esplicito sia stato deliberato per le annualità liquidate e cedute all'Istituto anteriormente al 1° novembre 1932, ma che vengono scontate dopo tale data, è sembrato logico e necessario adottare anche per detti conti il